

Registrato presso la
Agenzia delle Entrate
VALERIZIA - I
In data 3-03-2008
di N. 1792
Serie 1
Esatto 168,00

a) che le società "IMMOBILIARE VIA DEL PROGRESSO s.r.l." e

"RI.PA. s.a.s. di Parise Marcella & C." sono proprietarie in ragione di 1/2 (una metà) ciascuna dei terreni così censiti al Catasto Terreni

Comune di Vicenza - foglio 66 (sessantasei)

Mapp. 179	di are 70.94	RDE. 58,64	RAE. 32,97
Mapp. 64	di are 79.00	RDE. 65,30	RAE. 36,72
Mapp. 845	di are 02.60	RDE. 2,15	RAE. 1,21
Mapp. 846	di are 41.29	RDE. 34,13	RAE. 19,19
Mapp. 849	di are 19.23	RDE. 15,90	RAE. 8,94
Mapp. 851	di are 03.27	RDE. 1,80	RAE. 0,93

per un totale ha 2.16.33 RDE. 177,92 RAE. 99,96

(sono ettari due are sedici e centiare trentatre)

CONFINI (in senso orario): mapp. 741, 29, 434, 686, 436, 658, strada Comunale del Cimitero di Polegge, mapp. 850, 852, 848, 847, 178, 63, salvi più precisi e recenti.

beni così pervenuti in proprietà alla Ditta Lottizzante:

- quanto ai mapp. 64 e 179 a seguito dell'atto di compravendita stipulato in data 19 maggio 2003 n. 89.333 di rep. Notaio Giovanni Rizzi, registrato a Vicenza (Agenzia delle Entrate di Vicenza 1) il 26 maggio 2003 al n. 499 serie 1T e trascritto a Vicenza il 27 maggio 2003 ai nn. 13256/9026;

- quanto ai mapp. 845, 846, 849 e 851 a seguito dell'atto di compravendita stipulato in data 26 febbraio 2004 n. 94.837 di rep. Notaio Giovanni Rizzi, registrato a Vicenza (Agenzia delle Entrate di Vicenza 1) l'8 marzo 2004 al n. 790 serie 1T e trascritto a Vicenza il 9 marzo 2004 ai nn. 5857/3746 e 5858/3747 e successivo atto di compravendita stipulato in data 15 aprile 2004 n. 95.642 di rep. Notaio Giovanni Rizzi, registrato a Vicenza (Agenzia delle Entrate di Vicenza 1) il 20 aprile 2004 al n. 1416 serie 1T e trascritto a Vicenza il 21 aprile 2004 ai nn. 9921/6411 e 9922/6412;

b) che la Giunta Comunale con deliberazione n. 327 del 13 settembre 2006 ha adottato il Piano Attuativo di Polegge 1 (P.A.P. 1);

c) che con delibera in data 6 dicembre 2007 di cui al verbale n. 50 che in copia conforme all'originale trovasi allegato al presente atto sub "A", il Consiglio Comunale di Vicenza ha controdedotto alle osservazioni presentate ed ha quindi approvato il Piano attuativo di Polegge 1 (P.A.P. 1) riguardante i terreni siti in Comune di Vicenza e sopra descritti al precedente punto a) (foglio 66 mapp. 179, 64, 845, 846 (porz.), 849 e 851 per una superficie totale di mq. 18.660) stabilendo che "gli elaborati di Piano dovranno essere adeguati all'eventuale accoglimento delle osservazioni presentate nonchè di dare mandato alla Giunta Comune di prendere atto, con successivo provvedimento, dei citati nuovi elaborati costituenti il Piano attuativo";

d) che con delibera in data 12 febbraio 2008 di cui al verbale n. 57 la Giunta Comunale ha preso atto che
- il Piano Attuativo di Polegge 1 (P.A.P. 1) risulta così co-

stituito:

Elaborati già allegati alla delibera di Giunta Comunale n. 327 del 13 settembre 2006 relativa all'adozione del Piano:

Elab. N. 01-00 Stato di fatto - Rilievo con piano quotato

All. "C" - Documentazione fotografica

All. "E.1" - Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione primaria

All. "E.2" - Computo metrico estimativo - opere di urbanizzazione secondaria

All. "F" - Atti di proprietà ed estratti di mappa

All. "G" - Indagine geologica - geotecnica - verifica di compatibilità geologica, geomorfologica ed idrogeologica.

Nuovi elaborati adeguati alle prescrizioni contenute nella delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 allegati alla suddetta delibera della Giunta Comunale n. 57 del 12 febbraio 2008:

Elab. N. 02-00 Planimetria catastale - indicazioni di P.R.G. elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 03-00 Determinazione delle aree di standard - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 04-00 Indicazione aree di progetto per cessione o vincolo ad uso pubblico - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 05-00 Planimetria esemplificativa degli interventi progettuali - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 06-00 Planivolumetrico - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 07-00 Planimetria esemplificativa degli interventi progettuali: coperture - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 08-00 Sistemazione aree verdi - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 09-00 Sottoservizi - rete fognaria acque bianche - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 10-00 Sottoservizi - rete fognaria acqua nere - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 11-00 Sottoservizi - illuminazione pubblica - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 12-00 Sottoservizi - rete energia elettrica elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 di-

cembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 13-00 Sottoservizi - rete gas - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 14-00 Sottoservizi - rete acquedotto - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 15-00 Sottoservizi - rete telefonica - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

Elab. N. 16-00 Segnaletica stradale - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

All. "A" - Relazione tecnica - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

All. "B" - Norme Tecniche di Attuazione - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G.N. 67835/2007)

All. "D" - Schema di convenzione - elab. adeguato alla delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 6 dicembre 2007 (P.G. N. 67835/2007)

- che la Ditta Lottizzante si è impegnata a realizzare le opere fuori ambito individuate nel progetto definitivo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 14 febbraio 2007, con la precisazione che tutti i costi relativi, compreso gli oneri per l'esproprio delle aree, sono previsti interamente a carico dei privati attuatori del Piano. Rimane invece di competenza dell'Amministrazione Comunale la relativa procedura di acquisizione delle aree individuate nel Piano particellare di esproprio del progetto definitivo del tratto di marciapiede, e la messa a disposizione delle stesse per i privati attuatori.

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Vicenza e la Ditta Lottizzante sopraindicata

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le parti contraenti dichiarano che l'oggetto della presente convenzione riguarda l'attuazione del Piano di Lottizzazione denominato "P.A.P.1 - Piano attuativo di Poggiole n. 1", ed in particolare la regolamentazione della esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dimensionate per rendere funzionali gli insediamenti previsti e la cessione delle stesse al Comune, comprese le relative aree, e/o il vincolo di destinazione, ove previsto.

La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare il piano in conformità agli elaborati costituenti il Piano, assumendosi gli oneri di seguito specificati.

ART. 2 - AMBITO DI INTERVENTO

Le aree interessate dal presente atto sono quelle distinte in Catasto come segue:

*Comune di Vicenza, foglio 66 (sessantasei),
mappali 179 - 64 - 845 - 846 (porzione) - 849 - 851, per una
superficie totale di mq. 18.660;*

ART. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

E' a carico della Ditta Lottizzante la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste negli elaborati di progetto e nel computo metrico, elencati nella delibera di Giunta Comunale n. 57 del 12 febbraio 2008, dimensionate per rendere funzionali gli insediamenti edilizi previsti, nonché ogni altra opera necessaria per il collegamento ai servizi esistenti. Per l'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere presentati progetti esecutivi, che dovranno essere oggetto di Permesso di Costruire.

I termini per l'esecuzione dei lavori sono regolati dal "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" approvato con D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Le modalità esecutive dovranno rispettare gli elaborati tecnici di progetto, le norme vigenti in materia, nonché il D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384 ed il Capitolato Speciale d'Appalto in uso presso il Comune di Vicenza per "strade e fognature".

Tutte le aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, indicate nella tav. 03-00, saranno cedute gratuitamente al Comune o vincolate ad uso pubblico dalla Ditta Lottizzante, entro il termine massimo di validità del Piano, unitamente alle relative opere di urbanizzazione ammesse a scomputo del contributo di costruzione per oneri di urbanizzazione, senza alcun conguaglio a favore della Ditta Lottizzante stessa, secondo le modalità indicate in prosieguo.

Sino a che le aree e le opere di cui sopra non saranno consegnate al Comune, la Ditta Lottizzante dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione e conservazione delle stesse.

In caso di inadempienza, il Comune si riserva di prescrivere un termine entro il quale i lavori dovranno essere eseguiti.

Qualora detto termine non sia osservato, la Ditta Lottizzante riconosce, per sé ed aventi causa, la facoltà del Comune di effettuare direttamente le opere non realizzate, impegnandosi sin d'ora a rimborsare al Comune le spese necessarie.

Per quanto riguarda la fognatura, dandosi atto che la fognatura del Piano si allaccerà a quella pubblica, si conviene che le quote altimetriche di riferimento saranno determinate dalle A.I.M..

I progetti esecutivi delle opere dovranno essere presentati entro 120 (centoventi) giorni dalla stipula della presente convenzione ed i lavori dovranno essere iniziati entro 120

(centoventi) giorni dalla notifica del rilascio del permesso di costruire; il termine finale per l'esecuzione delle opere è fissato nel permesso stesso, ai sensi del sopracitato D.P.R. 380/2001.

La Ditta Lottizzante s'impegna, comunque, a realizzare tutte le opere di urbanizzazione entro il termine di anni 8 (otto) dalla stipula della convenzione.

E' invece determinato in anni 10 (dieci) il termine per la completa attuazione del Piano, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004.

I progetti esecutivi delle opere, pur consentendo lievi scostamenti di carattere tecnico, come previsto dalle N.T.A. del piano e da eventuali richieste puntuali da parte degli Enti competenti, non potranno diminuire la superficie complessiva di standard prevista.

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta Lottizzante s'impegna a realizzare a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria descritte negli elaborati di progetto, così riassunte:

- strade, marciapiedi, parcheggi, verde, impianti tecnologici, segnaletica stradale e pista ciclabile.

Tutte le reti tecnologiche di cui sopra avranno caratteristiche e apparecchiature idonee a fronteggiare le esigenze delle costruzioni che in seguito saranno realizzate nel Piano e comunque secondo le prescrizioni degli Enti erogatori i servizi (A.I.M. e TELECOM).

Il Piano dovrà essere altresì collegato alle reti dei sottoservizi esistenti.

ART.5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

E' a carico della Ditta Lottizzante la realizzazione della seguente opera di urbanizzazione secondaria:

- area a verde attrezzato per il gioco.

ART.6 - ALTRI ONERI A CARICO DELLA DITTA LOTTIZZANTE

E' posta a carico della Ditta Lottizzante la progettazione e la realizzazione di un marciapiede che va dal "P.A.P. 1" fino al Cimitero di Polegge. Tutti i costi relativi alla realizzazione di tale marciapiede, compreso l'onere per l'esproprio delle aree, sono previsti interamente a carico della Ditta Lottizzante. La relativa procedura di acquisizione delle aree e la messa a disposizione delle stesse alla Ditta Lottizzante resta di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Si definiscono di seguito i tempi per la realizzazione del suddetto marciapiede:

- entro 6 (sei) mesi dalla firma della presente convenzione dovrà essere presentato il progetto esecutivo dell'opera;
- entro 1 (uno) anno dall'approvazione del progetto esecutivo dovranno essere iniziati i lavori;
- entro 1 (uno) anno dalla data di inizio lavori dovrà essere completata l'opera.

Resta inteso che il mancato rilascio del permesso di costruiri-

re il marciapiede stesso per fatti indipendenti dalla volontà della Ditta Lottizzante, ma dipendenti dalla messa a disposizione delle aree da parte dell'Amministrazione Comunale, sarà motivo di proroga dei termini previsti nel presente articolo e nel successivo art. 8.

ART. 7 - SISTEMAZIONI DEGLI SPAZI

La sistemazione degli spazi liberi a terreno vegetale, i percorsi pedonali, le caratteristiche delle alberature e del verde e tutti gli elementi di arredo urbano (pavimentazioni, illuminazione, strutture fisse, ecc.) saranno oggetto di un progetto specifico, redatto a cura e spese della Ditta Lottizzante, che tiene conto del Regolamento Comunale per la Disciplina del Verde.

Anche tale progetto potrà prevedere lievi scostamenti e precisazioni in sede di Permesso di Costruire, nel rispetto dell'impostazione urbanistica e della superficie complessiva di standard prevista, senza che ciò costituisca variante al Piano stesso.

Fermo restando che i citati spazi, così come indicato nella tav. 04-00 rimangono in proprietà comunale o comunque in uso pubblico, la Ditta Lottizzante assume per sé ed aventi causa l'onere della manutenzione ordinaria del verde e dei parcheggi previsti nella tavola progettuale n. 03-00 e n. 08-00; a tal fine l'intero insediamento sarà costituito in supercondominio con ripartizione delle spese ai sensi del codice civile. La manutenzione dovrà rispettare gli standard minimi di gestione in uso presso l'Amministrazione Comunale, previsti nel Capitolato vigente fra Amministrazione Comunale ed A.M.C.P.S.; la Ditta Lottizzante dà atto di conoscere tale capitolato.

La manutenzione citata esclude quella degli arredi previsti nel parco a verde e la sostituzione delle piante, restando invece comprese le operazioni di potatura delle piante.

ART. 8 - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Per il rilascio dei Permessi di Costruire sarà dovuto il contributo di costruzione previsto dal D.P.R. 380/2001 e dalle leggi regionali in materia. Il valore delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare ammonta a € 411.078,70, (quattrocentoundicimilasettantotto virgola settanta) mentre il valore delle opere di urbanizzazione secondaria da realizzare ammonta a € 47.693,04 (quarantasettemilaseicentonovantatré virgola zero quattro). Il contributo di costruzione per oneri di urbanizzazione sarà calcolato al momento del rilascio del permesso di costruire.

Dal contributo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria sarà scomputato il costo delle relative opere previste nella presente convenzione, eseguite a spese della Ditta Lottizzante, pari a € 411.078,70 (quattrocentoundicimilasettantotto virgola settanta), fino a tale ammontare massimo.

Dal contributo dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria

sarà scomputato il costo delle relative opere previste nella presente convenzione, eseguite a spese della Ditta Lottizzante, pari a € 47.693,04 (quarantasettemilaseicentonovantatré virgola zero quattro), fino a tale ammontare massimo.

Qualora le destinazioni d'uso venissero modificate introducendo destinazioni d'uso diverse da quelle previste dal Piano dovrà essere preventivamente verificata la necessità di presentare variante al Piano di Lottizzazione nel caso in cui la modifica comporti aumento del fabbisogno di standard rispetto alle quantità individuate in progetto.

Nel suddetto caso, va inoltre previsto il congruaggio del contributo di costruzione a favore del Comune, fermo restando il limite di scomputo sopraindicato.

La determinazione del valore delle opere da realizzare deriva dal computo metrico estimativo di Piano; le parti contraenti convengono che i prezzi indicati nel computo restino fissi e non siano soggetti a revisione.

Il rilascio dei permessi di costruire relativi ai singoli edifici avverrà, in ogni caso, successivamente al rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione relative al piano, compreso il marciapiede esterno, la cui realizzazione è invece prevista ai sensi del precedente art. 6.

Il rilascio dell'agibilità degli edifici potrà essere conseguito soltanto dopo il positivo collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria, secondo gli stralci edificatori riportati nella planimetria - Allegato A - richiamata dall'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del piano, delle opere di urbanizzazione secondaria e del marciapiede esterno all'ambito di Piano.

ART. 9 - CAMPI ELETTROMAGNETICI

Lungo le linee elettriche dell'ENEL o delle AIM, in particolare per quelle di maggiore potenza, dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza previste dalla vigente legislazione e dovranno essere utilizzate le modalità di esecuzione che offrano le opportune garanzie; dovranno, comunque, acquisirsi i pareri di ASL e degli Enti competenti.

La Ditta Lottizzante s'impegna a non consentire negli edifici residenziali o negli spazi di uso pubblico l'installazione di ripetitori di onde elettromagnetiche di trasmissione in contrasto con le direttive dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) e del Regolamento Comunale, ed a prevedere per ogni edificio un sistema di antenne centralizzato.

ART. 10 - COSTITUZIONE DI SERVITÙ

Sulle aree che resteranno di proprietà privata eventualmente attraversate da reti tecnologiche o di servizio si intende costituita servitù a favore del Comune di Vicenza e /o delle Aziende erogatrici dei servizi.

ART. 11 - COLLAUDO

Il collaudo di tutte le opere di urbanizzazione dovrà essere

eseguito da un ingegnere o altro tecnico, secondo la competenza professionale, designato dal Comune di Vicenza ma a totale carico della Ditta Lottizzante.

In corso d'opera il professionista verificherà la corrispondenza dei lavori eseguiti con quelli autorizzati e compirà collaudi per stralci funzionali delle opere a richiesta della Ditta Lottizzante.

La Ditta Lottizzante dovrà comunque richiedere il collaudo di tutte le opere di urbanizzazione eseguite entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori.

Le operazioni di collaudo dovranno essere completate nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

La Ditta Lottizzante dovrà ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno impartite dal collaudatore.

Nel caso di inadempimento, provvederà direttamente il Comune, restando ogni spesa a carico della Ditta Lottizzante.

Qualora vi siano disaccordi sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà definita come previsto al successivo art. 16.

Il Comune si riserva comunque di controllare in qualsiasi momento attraverso i propri Uffici competenti, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e dei lavori per accertarne la rispondenza al progetto approvato ed a quanto previsto nella presente convenzione.

I collaudi saranno effettuati per stralci funzionali e dovranno interessare l'esecuzione delle opere nelle sotto elencate fasi:

- all'ultimazione delle opere di fognatura e prima del riempimento del relativo scavo;
- alla posa dei cavidotti degli impianti di energia elettrica, illuminazione pubblica e telefonica;
- alla posa delle condotte degli impianti del gas e dell'acquedotto;
- alla posa del conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder);
- all'ultimazione della realizzazione del verde urbano, come specificato all'art. 20 delle N.T.A.;
- alla posa del tappeto di usura.

Il tappeto di usura dovrà essere steso ad edificazione completata e quando da parte degli Enti erogatori dei sotto servizi saranno già stati predisposti tutti gli allacciamenti ed i lavori di propria competenza.

ART. 12 - CESSIONE AL COMUNE

Le opere previste nella presente convenzione saranno consegnate al Comune entro 90 giorni dal loro favorevole collaudo.

Uguale termine è fissato per la stipula degli atti per il trasferimento delle aree e la costituzione di eventuali vincoli e servitù.

Durante l'attuazione delle opere previste nella presente convenzione, fino alla loro effettiva consegna, tutti gli oneri

di manutenzione ed ogni responsabilità relativa all'esecuzione delle opere e all'uso delle stesse sono ad esclusivo carico della Ditta Lottizzante.

Con la consegna delle suddette opere al Comune, cesserà ogni obbligo ed onere a carico della Ditta Lottizzante in merito alla manutenzione, gestione e consumi delle stesse, fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. 3 e 7.

Al momento della consegna le opere dovranno essere in perfetto stato di manutenzione.

ART. 13 - CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la Ditta Lottizzante deve dimostrare, al momento della stipula della convenzione stessa, l'avvenuto deposito della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, approvata dal Comune, pari al 100% (cento) del costo delle opere che la Ditta Lottizzante dovrà eseguire direttamente; tale fidejussione dovrà escludere il beneficio della preventiva escussione.

La polizza fideiussoria potrà essere ridotta solo a seguito della constatazione, da parte del collaudatore, dell'esecuzione delle opere e della successiva approvazione del collaudo delle stesse.

Per il calcolo della cauzione non si terrà conto del costo dei sottoservizi che saranno eseguiti dalle A.I.M., atteso che esso sarà corrisposto direttamente prima dell'esecuzione dei lavori.

Il costo delle opere previste dal precedente art.3 è, ai presenti effetti, quello indicato nel computo metrico allegato al Piano.

ART. 14 - OBBLIGHI REALI

La Ditta Lottizzante si impegna, in caso di trasferimento anche parziale delle aree lottizzate, di porre a carico degli acquirenti i singoli lotti, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di compravendita, tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo che sarà allegato all'atto di compravendita con obbligo di trascrizione.

La Ditta Lottizzante resta comunque solidamente responsabile verso il Comune di Vicenza di tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo.

ART. 15 - BONIFICA

I progetti edilizi per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano dovranno essere corredati da idonea documentazione che dimostri il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in merito alla bonifica dei suoli eventualmente contaminati. In caso di superamento dei limiti di legge dovrà essere predisposto un progetto di bonifica secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente (D. Lgs.22/97 e del D.M. 471/99), da realizzare prima della costruzione dei nuovi edifici.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione

delle opere e della presente convenzione potranno essere definite secondo quanto indicato dal Cap. VI del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministro dei LL.PP., precisato che il collegio arbitrale sarà così composto: tre membri di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dalla Ditta Lottizzante ed il terzo da designarsi dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

Il Collegio Arbitrale dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla sua costituzione, e deciderà definitivamente ed inappellabilmente come arbitro amichevole compositore senza formalità alcuna e con dispensa del deposito in Tribunale del lodo arbitrale.

ART. 17 - NORME FINALI

La presente convenzione sarà registrata e trascritta a cura e spese della Ditta Lottizzante la quale chiede l'applicazione delle imposte di registro in misura fissa e l'esenzione dall'imposta di trascrizione a sensi del combinato disposto degli artt. 20 legge 28 gennaio 1977 n. 10 e 32 DPR 29 settembre 1972 n. 601, trattandosi di convenzione urbanistica.

Si dà atto, invece, che le spese relative alla cessione gratuita delle aree sono a carico del Comune di Vicenza.

ART. 18 - DOCUMENTI ALLEGATI

Gli elaborati del Piano sono quelli elencati alla delibera di Giunta Comunale n. 57 del 12 febbraio 2008.

Vicenza, lì 21 (ventuno) febbraio 2008 (duemilaotto)

F.to BASSO GIORGIO

F.to PARISE MARCELLA

N. 106.896 di repertorio

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto dr. GIOVANNI RIZZI NOTAIO in Vicenza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa che i signori

BASSO GIORGIO,
domiciliato per la carica ricoperta presso la sede sociale, nella sua veste di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "IMMOBILIARE VIA DEL PROGRESSO s.r.l." con sede in Bressanvido (VI) via Reele n. 5, capitale sociale interamente versato di €. 10.920,00 (diecimilanovecentoventi) iscritta al Registro Imprese della Provincia di Vicenza numero di iscrizione e codice fiscale: 02479940245 ed iscritta inoltre al REA della Provincia di Vicenza al n. VI-233974

PARISE MARCELLA

, domiciliata per la carica ricoperta presso la sede sociale, nella sua veste di socia accomandataria e legale rappresentante della società "RI.PA. s.a.s. di Parise Marcel- la & C." con sede in Monticello Conte Otto (VI) via Concor- dia n. 40, capitale sociale di €. 100.000,00 (centomila) i- scritta al Registro Imprese della Provincia di Vicenza, nume- ro di iscrizione e codice fiscale: 00665900247 ed iscritta inoltre al REA della Provincia di Vicenza al n. VI-145516,

dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo, i quali, avendone i requisiti di legge, hanno dichiarato di non volere richiedere la presenza dei testimoni, hanno apposto le firme che precedono e a margine degli altri fogli alla mia vista e presenza, pertanto le stesse sono vere ed autografe. La sottoscrizione è avvenuta alle ore quindici e minuti cinquantuno (15.51)

Vicenza, Piazza Matteotti n. 31, lì 21 (ventuno) febbraio 2008 (duemilaotto)

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)

F.to ZANELLA FRANCO

N. 106.913 di repertorio

N. 17.781 di raccolta

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritto dr. GIOVANNI RIZZI NOTAIO in Vicenza ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa che il signor

ZANELLA FRANCO

e domici-

liato per la carica presso la sede Municipale, nella sua veste di Direttore del Settore Urbanistica del COMUNE DI VICENZA, numero di codice fiscale: 00516890241,

dell'identità personale del quale io Notaio sono certo, il quale, avendone i requisiti di legge, ha dichiarato di non volere richiedere la presenza dei testimoni, ha apposto la firme che precede e a margine degli altri fogli, alla mia vista e presenza, pertanto le stesse sono vere ed autografe.

La sottoscrizione è avvenuta alle ore otto e minuti trentaquattro (8.34)

Vicenza, Piazza Matteotti n. 31, lì 26 (ventisei) febbraio 2008 (duemilaotto)

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)

1
1
1
2

e

Pr

Pr

Pa

So

Fu

All

E'